

**AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
CITTÀ DI BOLOGNA**

STATUTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I **ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA**

Articolo 1
Origini

Articolo 2
Denominazione, sede legale, costituzione e emblema

Articolo 3
Natura giuridica e fonti normative

CAPO II **FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO**

Articolo 4
Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5
Ambito territoriale di intervento

Articolo 6
Soci dell'ASP

CAPO III **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'**

Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8
Contratti di servizio

Articolo 9
Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II ORGANI

CAPO I **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 10
Composizione

Articolo 11
Durata

Articolo 12
Funzioni

Articolo 13
Convocazioni

Articolo 14
Validità delle sedute

Articolo 15
Validità delle deliberazioni

Articolo 16
Pubblicazione delle deliberazioni

Articolo 17
Presidente dell'Assemblea dei soci

CAPO II **AMMINISTRATORE UNICO**

Articolo 18
Procedura di nomina

Articolo 19
Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 20
Decadenza e revoca

Articolo 21
Funzioni

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 22
Composizione e funzionamento

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 23
Nomina e trattamento

Articolo 24
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 25
Principi

Articolo 26
Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 27
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 28
Personale

**TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

Articolo 29
Patrimonio

Articolo 30
Sistema informativo contabile

Articolo 31
Piano programmatico

Articolo 32
Spese in economia

**TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA**

Articolo 33
Servizio di tesoreria

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

Articolo 34
Controversie

Articolo 35
Modifiche statutarie

Articolo 36
Durata e fusioni

Articolo 37
Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 *Origini*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona (di seguito indicata come ASP) trae origine dalla unificazione delle seguenti 2 ASP:
 - a) Giovanni XXIII;
 - b) Poveri Vergognosi.
2. L'ASP Giovanni XXIII venne costituita con delibera della Giunta Regionale n. 1952 del 29/12/2006 dalla trasformazione delle IPAB di Bologna "Istituto Giovanni XXIII", "Opera Mendicanti, detta Orfanotrofio S. Leonardo" e "Istituto Antirabico". L'IPAB "ISTITUTO GIOVANNI XXIII" nacque dalla fusione - approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 11 dicembre 1989, n. 832 - dell'Istituto di Cura e Riposo Giovanni XXIII, sorto nel 1860 con la denominazione di "Regio Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II", con L'Ospizio dei Vecchi Settua-genari di S. Giuseppe, fondato da Antonio Bondi nel 1642; con tale decreto si stabilì anche l'incorporazione dei seguenti patrimoni:
 - Eredità Mattei, istituita da Cesare Mattei nel 1896;
 - Patrimonio ex gesuitico, di cui al decreto del Governatore delle Romagna in data 20 novembre 1859;
 - Eredità Ferrarini, istituita da Luigi Ferrarini nel 1879;
 - Eredità Zamboni, istituita da Francesco Zamboni nel 1866.

Il "Regio Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II" fu fondato in Bologna per iniziativa di una Società di benefattori, ed eretto in Ente Morale con Decreto 10 marzo 1860 del Governatore delle Regie Province dell'Emilia, allo scopo di dare asilo e anche lavoro ai poveri mendicanti e curare così la piaga sociale dell'oziosità questuante. Successivamente, data l'identità dello scopo, con R.D. 13 ottobre 1861, furono fusi nel Ricovero di Mendicità "Vittorio Emanuele II", il vecchio Ricovero e lo Spedale Abbandonati della città di Bologna.

Con R.D. 28 agosto 1864 venne affidata al Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II, la gestione dell'antica Opera Mendicanti, istituita con Breve di Pio IV il 27 Novembre 1560, e l'Ospizio dei Vecchi settuagenari di S. Giuseppe fondato da Antonio Bondi con testamento 17 agosto 1642. L'Istituto assunse la denominazione di "Istituto di Cura e di Riposo Giovanni XXIII ed opere Pie annesse" con D.P.R. 26 aprile 1965. Tale denominazione rimase identica anche dopo lo scorporo delle attività ospedaliere dell'Istituto a favore dell'Ente Ospedaliero "Marcello Malpighi" a seguito dell'emissione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 241 del 6/4/1976. Tale decreto regionale, mentre lasciò formalmente immutati gli scopi statuari delle altre Opere Pie, modificò le finalità dell'Istituto di Cura e Riposo Giovanni

XXIII ed OO.PP annesse, limitandone l'area di intervento agli anziani sani o parzialmente infermi. Dalla fine degli anni '80 l'Istituto ha erogato servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ad anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

L'OPERA MENDICANTI DETTA ORFANOTROFIO S. LEONARDO trae la sua origine da una Breve di Pio IV del 27 novembre 1560 e venne inaugurata ufficialmente il 10 aprile 1563. Si trattava di una delle più antiche se non la più antica Opera eretta in Italia a favore dei mendicanti e con lo scopo di accogliere orfani d'ambo i sessi, di istruirli ed educarli ai mestieri. Con R.D. 28 agosto 1864 la gestione dell'antica Opera Mendicanti, venne affidata al Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II. Dagli anni '60 del secolo scorso l'Orfanotrofio S. Leonardo avviò una collaborazione con gli Istituti Educativi in Bologna (già Pii Istituti Educativi) per l'erogazione di contributi economici in favore di minori appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico per prevenire un prematuro abbandono scolastico e favorire l'inclusione sociale.

L'ISTITUTO ANTIRABICO per la cura preventiva della rabbia secondo il sistema Pasteur, nacque in Bologna nel 1889 per iniziativa del Commendatore Avvocato Giacinto Scelsi, Prefetto di Bologna. Il fine precipuo dell'Istituto Antirabico era la cura gratuita delle persone, morsicate da animali rabidi o sospetti tali, riconosciute in condizioni di assoluta povertà. Negli ultimi anni di attività l'IPAB si occupò di erogare borse di studio per effettuare ricerche epidemiologiche, sanitarie e microbiologiche con particolare riguardo alla rabbia e alle zoonosi.

3. L'ASP Poveri Vergognosi venne costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2022 del 20.12.2007, dalla trasformazione dell'Ipab Opera Pia dei Poveri Vergognosi ed Aziende Riunite. Le origini dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi risalgono al 25 marzo 1495, quando venne fondata la Compagnia de' Poveri Vergognosi, retta da 10 notabili bolognesi denominati Procuratori. Lo scopo dell'Istituzione era di "provvedere ai poveri, ai quali era vergogna il mendicare per essere caduti in povertà per disgrazie ed infortuni dei loro stati e condizioni". Dopo circa mezzo secolo di vita la Pia Istituzione, così comunemente chiamata dai bolognesi, da Ente esclusivamente elemosiniero, divenne anche un'Istituzione educativa, e fu fondato il Conservatorio di Santa Marta, il cui scopo era quello di "accogliere in apposito Conservatorio fanciulle orfane o da potersi considerare come tali, appartenenti a famiglie di ascritti alla beneficenza de' Poveri Vergognosi, o che abbiano i requisiti per tale ascrizione, perché sia provveduto al loro mantenimento completo, e venga impartita loro un'educazione ed un'istruzione atte a farne buone madri di famiglia". Oltre al Conservatorio di Santa Marta, nel corso degli anni, entrarono nell'orbita dell'Ente altre istituzioni, prevalentemente di origine laica. A seguito dell'entrata in vigore del R.D. 6972 del 17 luglio 1890, meglio noto come Legge Crispi, con il quale tutte le tipologie di enti con natura privatistica diventano Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, anche l'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, che già amministrava il Conservatorio delle Putte di Santa Marta, la Compagnia dei Ciechi, l'Opera Pia Caprara ed il Collegio dal Sole, entra nel regime pubblicistico. I cambiamenti legislativi, ma soprattutto sociali, portarono successivamente alle modifiche statutarie (1 febbraio 1985) che, sostituendo lo Statuto in essere dal 1947, prevedevano l'accorpamento in un unico bilancio di tutti i rami di beneficenza provenienti dalle diverse eredità, ma soprattutto trasformarono l'Opera Pia dei Poveri Vergognosi da Ente prevalentemente di benefi-

cenza in Ente prevalentemente di assistenza, rivolto principalmente alla popolazione anziana.

Articolo 2

Denominazione, sede legale, costituzione e emblema

1. L'ASP assume la denominazione "Città di Bologna" ed ha la propria sede legale a Bologna
2. L'ASP "Città di Bologna" è stata costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 che ha approvato anche il presente Statuto.
3. L'ASP riporta nel proprio emblema gli emblemi delle due ASP da cui trae origine.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinarie di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è ente pubblico non economico disciplinato dall'ordinamento regionale; è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:
 - a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, e in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;
 - b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;
 - c) servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona.

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Comune di Bologna.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di Bologna;
 - b) Provincia di Bologna.

2. È inoltre socio dell'Azienda la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, già socia dell'ASP "Giovanni XXIII".
3. I soci di cui ai commi 1 e 2 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) i criteri di ripartizione tra i soci degli eventuali disavanzi non coperti dal piano di rientro di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f);
 - f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
4. La rappresentanza del socio di cui al comma 2 è definita complessivamente nell'uno per cento del totale delle quote.
5. L'ammissione di nuovi soci può riguardare solo enti pubblici territoriali, è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.
6. Il Socio che intende recedere dalla ASP deve darne comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci e, per conoscenza, all'Amministratore unico mediante lettera raccomandata. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, ricevuta tale comunicazione, deve convocare l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni per deliberare nel merito.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP valorizza l'apporto del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi ed attività rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.
2. I contratti di servizio sono stipulati anche dalla AUSL per quanto attiene l'integrazione sociosanitaria.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP attiva la costituzione di un organismo di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.
2. A tale scopo l'ASP, entro 180 giorni dalla sua costituzione, deve approvare un regolamento che disciplina la costituzione di tale organismo in accordo con le organizzazioni sindacali e le associazioni riconosciute sul territorio cittadino al fine di garantire adeguati diritti di partecipazione e di informazione degli utenti dei servizi.
3. In tale regolamento sono indicati i modi e le forme attraverso i quali gli organi dell'Azienda realizzeranno un confronto con l'organismo di rappresentanza, anche al fine di motivare le deliberazioni assunte, in particolar modo quando esse si discostino dall'espressione dell'organismo di partecipazione e di rappresentanza.
4. Parimenti, l'ASP promuove la costituzione di un comitato scientifico costituito da al massimo cinque componenti che prestano la propria opera a titolo gratuito, con riconosciuti profili di conoscenza e competenza nell'ambito dei servizi alle persone al fine di stimolare l'attività dell'azienda per il raggiungimento dei propri scopi, suggerire l'implementazione di innovazioni e sviluppare ricerche .

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza e controllo sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco/Presidente di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco/Presidente può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco/Presidente di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco/Presidente che cessa decade automaticamente.
5. All'Assemblea dei soci partecipa inoltre il socio indicato all'articolo 6, comma 2, con la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 4.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco/Presidente dei soci Enti pubblici territoriali e di legale rappresentante del socio di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza e controllo sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina l'Amministratore unico;
 - c) revoca l'Amministratore unico, nei casi e con le modalità previste e definite dalla normativa regionale vigente e comunque, nello svolgimento delle sue funzioni, in caso di grave violazione della legge, dello Statuto, dei Regolamenti dell'Azienda e in caso di mancato rispetto, di grave omissione o ritardo rispetto agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure no-

- mina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
- e) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - j) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - k) definisce, nel rispetto della normativa vigente, l'indennità spettante all'Amministratore unico ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - l) ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre all'Amministratore Unico richieste di informazioni, chiarimenti e proposte sulle attività. L'Amministratore è tenuto a fornire risposta alla richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal suo ricevimento.
 - m) approva il piano di rientro di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f)
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.
 3. Per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'Assemblea dei soci non sono previsti compensi o indennità, né forme di rimborso comunque denominate.

Articolo 13

Convocazioni

1. L'Assemblea dei soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno per approvare:
 - il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. L'Assemblea può riunirsi in ogni momento su iniziativa del suo Presidente o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti o l'Amministratore unico.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei soci, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore.
4. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.
5. Oltre che ai soci, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi all'Amministratore unico, al Direttore e ai componenti dell'Organo di revisione contabile.

Articolo 14

Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all'Azienda purché siano presenti i rappresentanti della maggioranza degli enti soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 15

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Statuto e per il socio di cui all'articolo 6, comma 2, dell'articolo 6, comma 4.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti tranne per i seguenti atti, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresentino contemporaneamente almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all'ASP:
 - a) indirizzi generali dell'ASP
 - b) nomina e revoca dell'Amministratore unico;
 - c) piano programmatico
 - d) modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione della Regione
 - e) ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali
 - f) proprio regolamento di funzionamento.
3. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 2 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.
4. Per le deliberazioni di nomina del Presidente dell'Assemblea, dell'Amministratore unico e per la designazione dei componenti l'Organo di revisione contabile, l'Assemblea procede per appello nominale.
5. Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Direttore che funge da segretario dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.
6. L'Amministratore unico e il Direttore partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 16

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e le deliberazioni dell'Amministratore unico sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Bologna per la durata di dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina statale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzati con le modalità definite dalla normativa regionale.

Articolo 17

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Bologna. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco del Comune di Bologna.

CAPO II AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 18

Procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore unico, nominato ai sensi dell'art. 15 comma 2 dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. L'Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta. L'Amministratore uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
3. La nomina e l'insediamento dell'Amministratore unico viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

Articolo 19

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato Amministratore unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di incompatibilità e o ineleggibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 20

Decadenza e revoca

1. In caso di dimissioni o cessazione, a qualsiasi titolo, dell'Amministratore unico, entro 10 giorni il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore.
2. La revoca dell'Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente e dall'articolo 12 del presente Statuto. Per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
3. L'Amministratore nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore decaduto o revocato.

Articolo 21

Funzioni

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

2. L'Amministratore unico è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamenti di organizzazione di cui all'art. 27;
 - d) nomina del direttore, selezionato con procedura ad evidenza pubblica;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci e ripartite tra gli stessi secondo i criteri definiti nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3;
 - g) trasmette ai Soci il Bilancio Sociale dell'Azienda (sulla base delle disposizioni regionali in materia di rendicontazione sociale) sulla gestione economico finanziaria e sull'andamento delle attività e i risultati conseguiti in base agli obiettivi fissati dalla programmazione
3. Rientra nella competenza dell'Amministratore unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
4. Per l'adozione di regolamenti sulla pianificazione e la programmazione finalizzata all'erogazione dei servizi socio-sanitari l'Amministratore è tenuto a consultare preventivamente il Comitato di Distretto al fine di rendere coerente la programmazione aziendale alla pianificazione locale integrata di ambito distrettuale.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 22

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; dei tre membri due sono nominati dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai tren-

ta milioni di euro l'Organo di revisione contabile è costituito dal Revisore unico nominato dalla Regione e scelto nell'ambito di una terna di nominativi proposti dall'Assemblea dei soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.
6. I componenti dell'Organo di revisione, se invitati, partecipano alle sedute dell'Assemblea dei soci.
7. L'Organo di revisione si riunisce di norma ogni tre mesi e presenta periodicamente alla Assemblea una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda. Esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dall'Assemblea e dall'Amministratore unico dell'Azienda.
8. La nomina e l'insediamento dell'Organo di revisione contabile viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 23
Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore unico, previa selezione effettuata con procedura ad evidenza pubblica, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore unico che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Il trattamento economico del Direttore dell'ASP è definito dall'Amministratore unico con atto motivato – nell'ambito di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali del comparto Regione e Autonomie locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti - in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'ASP come indicate dalla disciplina regionale.
6. L'Amministratore unico valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore sulla base degli obiettivi annuali della gestione e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci. Nel caso la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ritenuti essenziali per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda o dell'inosservanza delle direttive generali impartite, l'Amministratore unico può revocare o risolvere il contratto del Direttore.

Articolo 24

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore unico attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministratore unico
2. Il Direttore, nel rispetto del principio di cui all'articolo 25, comma 2, propone all'Amministratore unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente ed in particolare:
 - a) formula proposte di atti da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Amministratore unico e dell'Assemblea dei soci esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa delle stesse;

- b) dà attuazione agli atti dell'Amministratore unico;
 - c) sottopone all'Amministratore unico la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività e dei contratti di servizio;
3. Competono al Direttore tutti gli adempimenti e le funzioni, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico e le ulteriori funzioni attribuite dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
 4. Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea dei soci.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 25

Principi

1. L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza, di economicità e di trasparenza.
2. L'attività dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.
3. Azienda riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa ed indispensabile per garantire un'assistenza efficace, appropriata, di buona qualità. Pertanto, l'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze dei propri collaboratori, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo
4. L'azienda riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci e per la definizione degli obiettivi condivisi.
5. L'Asp riconosce il valore del lavoro, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.

Articolo 26

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 27

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti, che disciplinano altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 28.
3. L'Azienda si dota di una *Carta dei Valori* che indica gli orientamenti di fondo, etici della propria organizzazione e del proprio funzionamento. La Carta dei Valori deve esplicitare i valori, i comportamenti organizzativi e gli impegni di fondamentale importanza per l'azienda nei confronti dei suoi pubblici interni ed esterni.

Articolo 28

Personale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni e per la realizzazione delle proprie attività l'Azienda si avvale di personale dipendente e delle altre forme di collaborazione previste dalla disciplina vigente; in caso di conferimenti di servizi da parte dei soci, si avvale altresì del personale eventualmente messo a disposizione dal socio che conferisce i servizi in oggetto.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale del comparto Regione – Autonomie locali, dal Codice Civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 27, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 29

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
 - a) dal patrimonio degli enti da cui trae origine;
 - b) dai beni immobili e mobili conferiti in proprietà dai soci;
 - c) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati successivamente alla sua costituzione, nonché da quelli oggetto di permuta, donazioni e lasciti;
 - d) da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda o a questa devoluto.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l'uso di quello immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari costituiscono patrimonio indisponibile dell'Azienda soggetto all'articolo 828 del codice civile.
4. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, e le alienazioni del patrimonio disponibile sono effettuate secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.
5. L'Azienda predispone nell'ambito del piano programmatico il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio che, per quanto riguarda quello disponibile, assicuri una redditività in linea con i valori di mercato, secondo quanto disposto dall'art. 26 della legge regionale 2/2003 e dall'art. 5 della legge regionale 12/2013.

Articolo 30

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 31

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 12/2013;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.
2. Il percorso di adozione del Piano Programmatico, prevede la partecipazione delle organizzazioni sindacali, degli organismi di partecipazione e rappresentanza degli interessi degli utenti di cui all'art.9 e degli enti maggiormente rappresentativi del privato sociale., promossa dal Comitato di Distretto con il supporto dell'Ufficio di Piano.

Articolo 32

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 33

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 34 *Controversie*

1. Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
2. Gli arbitri nominati con le modalità di cui al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro nominato.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 35 *Modifiche statutarie*

1. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dei soci con il quorum indicato all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 36 *Durata e unificazioni*

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. L'unificazione di più ASP è disposta con delibera della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si unificano; per l'ASP "Città di Bologna" la delibera è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con la delibera di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 37

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona ed alle disposizioni statali previste per gli enti pubblici non economici.